

Deposito incontrollato – gestione o abbandono?

Cassazione pen. n. 8088/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.3.2022

Il caso.

Il legale rappresentante di una Società veniva condannato per aver effettuato deposito incontrollato di rifiuti consistenti **in terre e rocce da scavo**. Materiale inerte rinvenuto nel cantiere di costruzione di una Galleria; materiale stoccato per il successivo riutilizzo per la produzione di calcestruzzo.

La finalità di riutilizzo, accertata in corso di causa, anche alla luce di alcuni indicatori, comporta che il deposito è inteso quale *gestione* del rifiuto e dunque con natura permanente. Il calcolo della prescrizione parte dal momento dell'accertamento; momento in cui la condotta era ancora in essere (gestione).

Deposito incontrollato.

La sentenza precisa in merito alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti.

La Cassazione usa il termine “deposito incontrollato” per descrivere due fattispecie distinte

- a) gestione del rifiuto e
- b) “discarica”, abbandono” del rifiuto.

La Cassazione precisa il momento in cui si consuma il reato nelle due diverse ipotesi; momento che incide sul termine di **prescrizione**, considerato in 5 anni nella ipotesi di contravvenzione ex art. 256 Dlgs. 152/2006.

In particolare, con riferimento al “deposito incontrollato dei rifiuti”:

- 1) per alcuni la consumazione perdura sino allo smaltimento, recupero. Il reato dunque persiste fino all'operazione anzidetta e viene definito “permanente”. In questo caso il deposito rientra nell'**attività di gestione del rifiuto**; gestione che deve essere verificata dal Giudice e fornita adeguata prova anche a mezzo di indici rivelatori quali:
 - a) sistematica pluralità di atti di deposito di materiale
 - b) materiale afferente al ciclo produttivo
 - c) assenza di volontà di dismissione

- d) futuro smaltimento/recupero
- 2) Per altri il deposito incontrollato di rifiuti ha natura di reato istantaneo, con eventuali effetti permanenti, la cui consumazione si perfeziona con il sequestro (ad esempio) o con l'ultimo atto di conferimento da parte del soggetto agente. In questo caso gli indici rivelatori sono diversi e concretano la volontà di **abbandono (discarica)**:
 - a) disinteresse del detentore per il rifiuto
 - b) mancanza di una successiva gestione - smaltimento o recupero
 - c) deposito occasionale, che non significa però unica condotta, cfr sentenza *"... ancorchè non rigorosamente intesa nel senso dell'assoluta unicità della condotta..."*